

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
9 agosto 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1199/2006 della Commissione, dell'8 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1200/2006 della Commissione, dell'8 agosto 2006, recante apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento ceco in Belgio** ..... 3

★ **Regolamento (CE) n. 1201/2006 della Commissione, dell'8 agosto 2006, che fissa i coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2006/2007** ..... 10

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2006/554/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 27 luglio 2006, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2006) 3331]** ..... 12

2006/555/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 3 agosto 2006, che modifica l'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, della pesca e del latte in Polonia [notificata con il numero C(2006) 3462] <sup>(1)</sup>** ..... 17

2006/556/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 4 agosto 2006, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta e di produzione di embrioni negli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2006) 3456] <sup>(1)</sup>** ..... 20

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

1


# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Decisione della Commissione, dell'8 agosto 2006, che modifica la decisione 2005/802/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Federazione russa .....	22
--	----



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1199/2006 DELLA COMMISSIONE****dell'8 agosto 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 agosto 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	44,8
	999	44,8
0707 00 05	052	105,3
	999	105,3
0709 90 70	052	91,0
	999	91,0
0805 50 10	052	63,2
	388	64,2
	512	41,8
	524	47,3
	528	54,9
	999	54,3
0806 10 10	052	98,1
	204	143,0
	220	182,2
	508	23,9
	999	111,8
0808 10 80	388	87,2
	400	91,4
	508	83,4
	512	86,0
	524	43,0
	528	80,2
	720	81,3
	804	101,2
999	81,7	
0808 20 50	052	127,4
	388	94,9
	512	83,4
	528	54,2
	804	186,4
	999	109,3
0809 20 95	052	233,8
	400	315,0
	404	399,0
	999	315,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	143,3
	999	143,3
0809 40 05	068	110,8
	093	50,3
	098	53,9
	624	133,2
	999	87,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1200/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2006

## recante apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento ceco in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereales <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(2)</sup> fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 256/2006 della Commissione <sup>(4)</sup> ha aperto una gara permanente per l'esportazione di 53 665 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento ceco in Belgio, in forza della decisione della Commissione che autorizza la Repubblica ceca a immagazzinare fuori dal proprio territorio 300 000 tonnellate di cereali prodotti nella campagna 2004/2005 <sup>(5)</sup>. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale di cui al suddetto regolamento è scaduta il 22 giugno 2006, quando restavano ancora disponibili alcuni quantitativi. In tali circostanze e vista l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una nuova gara permanente per i quantitativi non aggiudicati.
- (4) Occorre fissare speciali modalità per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle stesse. A tal fine è opportuno richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi voluti, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5) Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell'ambito della gara aperta a norma del presente regolamento.

(6) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo di intervento ceco procede, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto nei luoghi indicati nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

La gara verte su un quantitativo massimo di 53 665 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi, esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, gli Stati Uniti d'America, il Liechtenstein, il Messico, il Montenegro, la Romania, la Serbia <sup>(6)</sup> e la Svizzera.

*Articolo 3*

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

<sup>(3)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

<sup>(4)</sup> GU L 46 del 16.2.2006, pag. 3.

<sup>(5)</sup> Notificata alla Repubblica ceca il 17 giugno 2005 e modificata con decisione 4013/2005, notificata alla Repubblica ceca l'11 ottobre 2005.

<sup>(6)</sup> Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

#### Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della gara aperta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 agosto 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 17 e il 24 agosto 2006, il 2 novembre 2006, il 28 dicembre 2006, il 5 aprile 2007 e il 17 maggio 2007, settimane nelle quali non saranno effettuate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) del 28 giugno 2007.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento ceco al seguente indirizzo:

Statní zemědělský intervenční fond  
Odbor Rostlinných Komodit  
Ve Smečkách 33  
CZ-110 00, Praha 1  
Tel. (420) 222 871 667 – 222 871 403  
Fax (420) 296 806 404  
E-mail: dagmar.hejrovaska@szif.cz

#### Articolo 6

L'organismo di intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a richiesta di quest'ultimo, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data

della richiesta dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi, se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal magazzino.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

#### Articolo 7

1. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tale e quale qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

- a) è superiore a quella descritta nel bando di gara;
- b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta.

2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

- a) accettare la partita tale e quale;
- b) oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita di cui trattasi, compresa la cauzione, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l'organismo di intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita di cui trattasi, compresa la cauzione, soltanto dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l'organismo di intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

#### Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

L'aggiudicatario che, dopo sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data di presentazione della prima domanda di sostituzione, è liberato da tutti i suoi obblighi, compresa la cauzione, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l'organismo di intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato II.

#### Articolo 9

1. Se l'uscita dell'orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi di cui all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi sono a carico dell'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle relative alle analisi che determinano i risultati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo all'altro. Le spese di travaso da un silo all'altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a carico di quest'ultimo.

#### Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture riportate nell'allegato III.

#### Articolo 11

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione, il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. Metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

#### Articolo 12

Entro due ore dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all'articolo 5, paragrafo 1, l'organismo di intervento ceco comunica alla Commissione le offerte presentate. Ove non sia stata presentata alcuna offerta, la Repubblica ceca ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se la Repubblica ceca non invia alcuna comunicazione entro il termine prescritto, la Commissione considera che non è stata presentata alcuna domanda in tale Stato membro.

Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate per via elettronica utilizzando il modello riportato nell'allegato IV. L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.

#### Articolo 13

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita di ogni cereale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2131/93.

2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento del quantitativo massimo disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti al prezzo minimo, in modo da rispettare il quantitativo massimo disponibile in tale Stato membro.

#### Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

Luogo di ammasso	Quantitativi (in tonnellate)
Gent	53 665

## ALLEGATO II

**Comunicazione alla Commissione di rifiuto o di eventuale sostituzione di partite nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento ceco in Belgio**

Formulario (\*)

[Regolamento (CE) n. 1200/2006]

- Nome dell'offerente dichiarato aggiudicatario:
- Data della gara:
- Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Indirizzo del silo	Motivo del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Peso specifico (kg/hl)</li> <li>— % di chicchi germinati</li> <li>— % di impurità varie (Schwarzbesatz)</li> <li>— % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta</li> <li>— Altro</li> </ul>

(\*) Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D/2).

## ALLEGATO III

**Diciture di cui all'articolo 10**

- *in spagnolo*: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1200/2006
- *in ceco*: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1200/2006
- *in danese*: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1200/2006
- *in tedesco*: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1200/2006
- *in estone*: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1200/2006
- *in greco*: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2006
- *in inglese*: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1200/2006
- *in francese*: Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1200/2006
- *in italiano*: Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1200/2006
- *in lettone*: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1200/2006
- *in lituano*: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1200/2006
- *in ungherese*: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1200/2006/EK rendelet
- *in neerlandese*: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1200/2006
- *in polacco*: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006
- *in portoghese*: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1200/2006
- *in slovacco*: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1200/2006
- *in sloveno*: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1200/2006
- *in finlandese*: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1200/2006
- *in svedese*: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1200/2006.

## ALLEGATO IV

**Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento ceco in Belgio**

Formulario (\*)

[Regolamento (CE) n. 1200/2006]

1	2	3	4	5	6
Numerazione degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo ammissibile in t	Prezzo dell'offerta (in EUR/t) <sup>(1)</sup>	Abbuoni (+) detrazioni (-) (in EUR/t) (a titolo informativo)	Spese commerciali <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1					
2					
3					
ecc.					

Precisare i quantitativi totali offerti (comprese le offerte respinte presentate per una stessa partita): tonnellate

<sup>(1)</sup> Questo prezzo comprende gli abbuoni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

<sup>(2)</sup> Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini di intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo di intervento nel semestre precedente l'inizio del periodo di gara e sono espresse in EUR/t.

(\*) Da trasmettere alla DG Agricoltura e sviluppo rurale (D/2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2006 DELLA COMMISSIONE****dell'8 agosto 2006****che fissa i coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2006/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.
- (2) È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini <sup>(2)</sup>.
- (3) Sulla base dei risultati del censimento del mese di dicembre 2005, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2006/2007

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006.

e abrogare il regolamento (CE) n. 1358/2005 della Commissione <sup>(3)</sup>.

- (4) Poiché la campagna di commercializzazione 2006/2007 inizia il 1° luglio 2006, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da tale data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I coefficienti di ponderazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1358/2005 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 214 del 19.8.2005, pag. 9.

## ALLEGATO

**Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2006/2007**

Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75

Belgio	4,1
Repubblica ceca	1,8
Danimarca	8,3
Germania	17,8
Estonia	0,2
Grecia	0,7
Spagna	16,4
Francia	10,0
Irlanda	1,1
Italia	6,1
Cipro	0,3
Lettonia	0,3
Lituania	0,7
Lussemburgo	0,1
Ungheria	2,5
Malta	0,1
Paesi Bassi	7,3
Austria	2,1
Polonia	12,3
Portogallo	1,5
Slovenia	0,4
Slovacchia	0,7
Finlandia	0,9
Svezia	1,2
Regno Unito	3,1

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

**che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»**

[notificata con il numero C(2006) 3331]

(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2006/554/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» <sup>(3)</sup>, la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» <sup>(4)</sup>.

(2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(4) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(5) Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia», i quali non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(3)</sup> GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

<sup>(4)</sup> GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25).

- (6) Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro di una relazione di sintesi.
- (7) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 5 aprile 2006 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garan-

zia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

*Articolo 2*

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Stato membro	Settore audit	Motivazione	Rettifica	Valuta	Spesa esclusa dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Incidenza finanziaria della decisione	Esercizio finanziario
ES	Seminativi	Mancanza del SIPA informatizzato	forfettaria 2 %	EUR	- 43 299,48	0,00	- 43 299,48	1999-2000
ES	Seminativi	Carenze nella procedura di richiesta dell'aiuto	forfettaria 5 %	EUR	- 2 024 643,26	0,00	- 2 024 643,26	2002-2004
ES	Seminativi	Mancata irrogazione di sanzioni	forfettaria 2 %	EUR	- 316 545,67	0,00	- 316 545,67	2003-2004
ES	Premi animali — Regime OTM	Animali finanziati sia per acquisto che per distruzione	specifica	EUR	- 156 180,00	0,00	- 156 180,00	2002
ES	Premi animali — Regime OTM	Sistema amministrativo e contabile non affidabile per la contabilizzazione e il controllo degli animali	forfettaria 10 %	EUR	- 160 692,00	0,00	- 160 692,00	2001
ES	Grasso butirrico nell'industria alimentare	Eccesso di rivelatori — Aiuti pagati per una parte dei rivelatori aggiunti	specifica 1,5 %	EUR	- 144 902,68	0,00	- 144 902,68	2002-2005
ES	Ortofrutta — Banane	Carenze nella determinazione dei quantitativi commercializzati, campioni non rappresentativi nei controlli di qualità	forfettaria 2 %	EUR	- 5 291 087,63	0,00	- 5 291 087,63	2002-2004
ES	Ortofrutta — Pesche e pere trasformate	Inosservanza dei termini di pagamento	specifica	EUR	- 643 142,42	0,00	- 643 142,42	2002
ES	POSEI	Inadempimento di controlli essenziali	forfettaria 5 %	EUR	- 415 161,50	0,00	- 415 161,50	2003-2004
ES	POSEI	Inosservanza dei termini di pagamento	specifica	EUR	- 3 931 651,61	0,00	- 3 931 651,61	2003-2004
ES	Vino — Potenziale di produzione	Carenze nel controllo del potenziale di produzione	forfettaria 10 %	EUR	- 33 357 596,61	0,00	- 33 357 596,61	2001-2004
<b>Totale ES</b>					<b>- 46 484 902,86</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46 484 902,86</b>	
FR	Seminativi	Applicazione del tasso irriguo in zona umida	specifica	EUR	- 7 874 178,00	0,00	- 7 874 178,00	2001-2003
FR	Seminativi	Non ammissibilità delle parcelle dopo estirpazione di viti	specifica	EUR	- 36 610 625,00	0,00	- 36 610 625,00	2001-2005
FR	Seminativi	Prati dissodati in zona umida	specifica	EUR	- 12 521 275,00	0,00	- 12 521 275,00	2001-2005
FR	Seminativi	Sanzioni sull'aiuto pagato indebitamente	specifica	EUR	- 20 128 846,00	0,00	- 20 128 846,00	2001-2005
FR	Olio d'oliva — Aiuto alla produzione	Controlli essenziali non sufficientemente rigorosi	forfettaria 2 %	EUR	- 156 181,66	0,00	- 156 181,66	2002-2004

Stato membro	Settore audit	Motivazione	Rettifica	Valuta	Spesa esclusa dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Incidenza finanziaria della decisione	Esercizio finanziario
FR	Sviluppo rurale «garanzia» — Nuove misure	Carenze nei controlli essenziali e secondari	forfettaria 5 %	EUR	- 4 349 136,00	0,00	- 4 349 136,00	2001-2002
FR	Sviluppo rurale «garanzia» — Nuove misure	Carenze nel sistema di controllo dei prestiti agevolati	forfettaria 5 %	EUR	- 4 331 384,00	0,00	- 4 331 384,00	2001-2002
<b>Totale FR</b>					<b>- 85 971 625,66</b>	<b>0,00</b>	<b>- 85 971 625,66</b>	
UK	Grasso butirrico nell'industria alimentare	Controlli di quantità insufficienti sui quantitativi fabbricati	forfettaria 5 %	GBP	- 1 351 441,25	0,00	- 1 351 441,25	2001-2004
UK	Grasso butirrico nell'industria alimentare	Eccesso di rivelatori — Aiuti pagati per una parte dei rivelatori aggiunti	specifica	GBP	- 55 534,20	0,00	- 55 534,20	2002-2004
UK	Restituzioni all'esportazione e aiuto alimentare fuori UE	Carenze nella pianificazione	forfettaria 2 %	GBP	- 250 887,47	0,00	- 250 887,47	2001-2003
UK	Restituzioni all'esportazione e aiuto alimentare fuori UE	Inadempimento del numero richiesto di controlli sostituiti	forfettaria 5 %	GBP	- 7 314,57	0,00	- 7 314,57	2000-2001
<b>Totale UK</b>					<b>- 1 665 177,49</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 665 177,49</b>	
EL	Sviluppo rurale «garanzia» — Misure di accompagnamento	Esecuzione inadeguata di controlli essenziali	forfettaria 5 %	EUR	- 1 795 865,00	0,00	- 1 795 865,00	2004
EL	Sviluppo rurale «garanzia» — Misure di accompagnamento	Esecuzione inadeguata di controlli essenziali	forfettaria 10 %	EUR	- 6 271 694,00	0,00	- 6 271 694,00	2002-2003
EL	Sviluppo rurale «garanzia» — Misure di accompagnamento	Varie carenze nel sistema di gestione, controllo e sanzionamento	forfettaria 5 %	EUR	- 6 460 070,00	0,00	- 6 460 070,00	2004
<b>Totale EL</b>					<b>- 14 527 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14 527 629,00</b>	
IE	Premi animali — Regime OTM	Inadempienze amministrative	forfettaria 2 %	EUR	- 170 297,64	0,00	- 170 297,64	2001-2003
<b>Totale IE</b>					<b>- 170 297,64</b>	<b>0,00</b>	<b>- 170 297,64</b>	

Stato membro	Settore audit	Motivazione	Rettifica	Valuta	Spesa esclusa dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Incidenza finanziaria della decisione	Esercizio finanziario
IT	Ortofrutta — Ritiri	Percentuale di controlli insufficiente sul compostaggio e la biodegradazione	specifica 100 %	EUR	- 9 107 445,49	0,00	- 9 107 445,49	2000-2002
IT	Ortofrutta — Ritiri	Varie carenze nel sistema di controllo	forfettaria 5 %	EUR	- 304 839,45	0,00	- 304 839,45	2001-2003
IT	Ammasso pubblico di carni	Ritardi di pagamento	specifica	EUR	- 4 575,54	0,00	- 4 575,54	2001
IT	Ammasso pubblico di carni	Presenza di materiale specifico a rischio, rimozione del muscolo del collo, accettazione di carcasse non ammissibili, condizioni di ammasso inadeguate, etichettatura carente, inadempienze nelle comunicazioni e nelle ispezioni	forfettaria 5 %	EUR	- 2 635 067,09	0,00	- 2 635 067,09	2001-2003
<b>Totale IT</b>					<b>- 12 051 927,57</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12 051 927,57</b>	
PT	Ortofrutta — Banane	Carenze nei sistemi di controllo dei quantitativi che fruiscono dell'aiuto e del versamento integrale dell'aiuto ai beneficiari, mancanza di supervisione dei controlli delegati	forfettaria 2 %	EUR	- 257 901,65	0,00	- 257 901,65	2002-2004
<b>Totale PT</b>					<b>- 257 901,65</b>	<b>0,00</b>	<b>- 257 901,65</b>	

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

**che modifica l'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, della pesca e del latte in Polonia**

[notificata con il numero C(2006) 3462]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Alla Polonia sono stati concessi periodi transitori per alcuni stabilimenti elencati nell'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003.
- (2) L'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione del 2003 è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2004/458/CE <sup>(1)</sup>, 2004/471/CE <sup>(2)</sup>, 2004/474/CE <sup>(3)</sup>, 2005/271/CE <sup>(4)</sup>, 2005/591/CE <sup>(5)</sup>, 2005/854/CE <sup>(6)</sup>, 2006/14/CE <sup>(7)</sup>, 2006/196/CE <sup>(8)</sup> e 2006/404/CE <sup>(9)</sup>.
- (3) Secondo una dichiarazione ufficiale dell'autorità polacca competente, alcuni stabilimenti che operano nei settori delle carni, della pesca e del latte hanno completato il processo di ammodernamento e risultano ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Inoltre alcuni stabilimenti del settore del latte autorizzati a trasfor-

mare il latte conforme e non conforme alle norme dell'Unione europea trasformeranno solo il latte conforme alle norme dell'Unione europea. Occorre pertanto cancellare questi stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti in regime transitorio.

- (4) Per questi motivi è opportuno modificare di conseguenza l'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione 2003.
- (5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono stati comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli stabilimenti elencati nell'allegato della presente decisione sono cancellati dall'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione 2003.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 30.4.2004, pag. 62; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 30.4.2004, pag. 60; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 30.4.2004, pag. 78; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.

<sup>(4)</sup> GU L 86 del 5.4.2005, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 200 del 30.7.2005, pag. 96.

<sup>(6)</sup> GU L 316 del 2.12.2005, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU L 10 del 14.1.2006, pag. 66.

<sup>(8)</sup> GU L 70 del 9.3.2006, pag. 80.

<sup>(9)</sup> GU L 156 del 9.6.2006, pag. 16.

## ALLEGATO

## Elenco degli stabilimenti da cancellare dall'allegato XII, appendice B, dell'atto di adesione 2003

## Stabilimenti di produzione delle carni

## Elenco iniziale

N.	N. veterinario	Denominazione dello stabilimento
6	02260202	Zakład Mięсны «NALPOL»
23	06110206	Zakład Mięсны «Wierzejki» Jan i Marek Zdanowscy
29	08610305	Masarnia Podmiejska Sp. j.
65	12620313	Zakład Masarski «ZDRÓJ» s.j.
133	20140101	MIĘSROL – Ubojnia Bydła, Trzody R. Tocicki
138	20060206	PPHU «LEMIR»
140	22020207	Zakład Przetwórstwa Mięсного Jan Wnuk-Lipiński
189	26070201	Zakład Przetwórstwa Mięсного «MARKUZ» – Marian Kuzka
205	30070209	PPH «BARTEX» Sp. j. ZPChr R. G. Brońś
215	30120317	PW Domak Dariusz Rozum
235	30250102	Rzeźnictwo M. i M. Wędliniarstwo Matuszak
240	30280205	Masarnia Ubojnia BRONEX Łukaszewska i Królczyk Sp. j.
242	30280301	PPH ROMEX, Grażyna Pachela, Masarnia
249	32050203	Masarnia Wiejska «Dyjak»
254	32080201	Rzeźnictwo Wędliniarstwo Rybarkiewicz Mirosław

## Carni di volatili

## Elenco iniziale

N.	N. veterinario	Denominazione dello stabilimento
35	24020605	Chłodnie Składowe «Delico» S.C.
52	32050501	Zakład Drobiarski «Kardrob» Krystyna Skierska

## Stabilimenti a bassa capacità per carni rosse

## Elenco iniziale

N.	N. veterinario	Denominazione dello stabilimento
5		Zakład Przetwórstwa Mięsa w Paczkowie PPH «Kalmar» spółka jawna E.A.M. Kaleta, Szczodrowice 65, 57-140 Biały Kościół, ul. AK 40, 48-370 Paczków

**Settore della pesca***Elenco iniziale*

N.	N. veterinario	Denominazione dello stabilimento
17	22121821	«Szprot» s.c. R. Giedrys i K. Krzymuski

**Settore del latte***Elenco iniziale*

N.	N. veterinario	Denominazione dello stabilimento
6	02201611	OSM Trzebnica
8	04041603	ZM w Brzozowie, Brzozowo
18	08611601	OSM Gorzów Wlkp.
32	10021602	OSM «Proszkownia»
41	12111602	ZPJ «Magda»
43	12171601	Podhalańska SM w Zakopanem
87	28071602	SM w Lubawie, Zakład Produkcyjny w Iławie
91	30031601	Rolnicza SM «Rolmlec» Zakład Mleczarski w Gnieźnie
95	30111603	«Champion» Sp. z o.o

**Stabilimenti autorizzati a trasformare latte conforme e non conforme alle norme UE**

N.	N. veterinario	Denominazione dello stabilimento
2	B1 20021601	SM Łapy
7	A 20101601	«Polser» Sp. z o.o
18	B1 14201603	OSM Raciąż
21	B1 20051601	OSM Hajnówka
30	B1 20631601	SM «Sudowia» w Suwałkach
47	B1 14361601	RSM «Rolmlec»

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 4 agosto 2006****che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta e di produzione di embrioni negli Stati Uniti d'America**

[notificata con il numero C(2006) 3456]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/556/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità <sup>(2)</sup>, dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione.
- (2) Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto di modificare le voci degli elenchi relative a detto paese per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni.
- (3) Gli Stati Uniti d'America hanno fornito garanzie di ottemperanza alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 89/556/CEE ed i gruppi interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

(4) È pertanto opportuno modificare in tal senso la decisione 92/452/CEE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

<sup>(2)</sup> GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/395/CE (GU L 152 del 7.6.2006, pag. 34).

## ALLEGATO

L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:

a) la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d'America n. 98KY101 è sostituita dalla seguente:

«US		98KY101 E625		Kentucky-Bluegrass Genetics 4486 Jackson Road Eminence, KY 40019	Dr Cheryl Feddern Nelson»
-----	--	-----------------	--	--	------------------------------

b) la seguente riga, relativa ai gruppi di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d'America, è soppressa:

«US		97KY096 E-1012		Kentucky-Bluegrass Genetics 4486 Jackson Road Eminence, KY	Dr Hardy Dungan»
-----	--	-------------------	--	--	------------------

c) la seguente riga, relativa agli Stati Uniti d'America, è aggiunta:

«US		96WI093 E1093		Wittenberg Embryo Transfer 102 E Vinal Street Wittenberg, WI 54499	Dr John Prosocki»
-----	--	------------------	--	--	-------------------

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2006

**che modifica la decisione 2005/802/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Federazione russa**

(2006/557/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

avendo consultato il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3068/92 <sup>(2)</sup> («regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cloruro di potassio («potassio» o «prodotto in esame») originarie, tra gli altri paesi, della Bielorussia e della Russia.
- (2) In seguito ad un riesame in previsione della scadenza effettuato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e ad un esame intermedio effettuato conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («inchiesta iniziale»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 969/2000 <sup>(3)</sup>, ha deciso che le misure in oggetto dovessero essere mantenute e ne ha modificato la forma. Le misure hanno preso la forma di un importo fisso in euro per tonnellata per le diverse categorie e qualità di cloruro di potassio.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 992/2004 <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha previsto l'esenzione dai dazi antidumping per le importazioni nei nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione europea il 1° maggio 2004 (UE 10) sotto forma di offerte di impegni speciali (impegni per l'allargamento) ed ha autorizzato la Commissione ad accettare tali impegni per l'allargamento. Su tale base e a norma dell'articolo 8, dell'articolo 11, paragrafo 3,

dell'articolo 21 e dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1002/2004 <sup>(5)</sup> la Commissione ha accettato gli impegni offerti da i) un produttore esportatore in Bielorussia unitamente a società aventi sede in Austria, Lituania e Russia, ii) un produttore esportatore in Russia unitamente a società aventi sede in Russia e in Austria e iii) un produttore esportatore in Russia unitamente ad una società avente sede a Cipro all'epoca dell'accettazione.

- (4) Con il regolamento (CE) n. 858/2005 <sup>(6)</sup>, la Commissione ha accettato fino al 13 aprile 2006 nuovi impegni dai produttori esportatori di cui sopra.
- (5) In seguito a due distinti riesami intermedi parziali effettuati conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, richiesti dai produttori esportatori russi JSC Silvinit e JSC Uralkali, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1891/2005, ha modificato il regolamento (CEE) n. 3068/92, sostituendo l'importo fisso dei dazi con dazi individuali ad valorem per tutti i tipi di cloruro di potassio prodotti dalle società russe in questione. Con la decisione 2005/802/CE <sup>(7)</sup> la Commissione ha accettato gli impegni offerti da JSC Silvinit e JSC Uralkali. All'epoca, JSC Silvinit disponeva a Mosca di un distributore esclusivo, JSC International Potash Company, con il quale JSC Silvinit offriva l'impegno.
- (6) Nel gennaio 2006 JSC Silvinit ha comunicato alla Commissione che intendeva cambiare canali di vendita verso la Comunità e includere Polyfer Handels GmbH, Vienna, Austria, come distributore. Per tener conto di tale cambiamento, JSC Silvinit ha chiesto che siano modificate di conseguenza le disposizioni corrispondenti della decisione 2005/802/CE. A tale scopo, JSC Silvinit unitamente a JSC International Potash Company e Polyfer Handels GmbH hanno offerto un impegno rivisto.
- (7) A tale proposito, si è concluso che l'inclusione di Polyfer Handels GmbH nei circuiti di vendita di JSC Silvinit non avesse ripercussioni sul funzionamento o la sorveglianza effettiva dell'impegno.
- (8) Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno modificare di conseguenza la parte operativa della decisione 2005/802/CE,

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2005 (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 14).

<sup>(3)</sup> GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 588/2005 (GU L 98 del 16.4.2005, pag. 11).

<sup>(6)</sup> GU L 143 del 7.6.2005, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 302 del 19.11.2005, pag. 79.

DECIDE:

*Articolo 1*

L'articolo 1 della decisione 2005/802/CE è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 1*

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori e dalle imprese menzionati di seguito, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Russia.

Stato	Impresa	Codice Taric supplementare
Federazione russa	Prodotto da JSC Silvinit, Solikamsk, Russia e venduto da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Polyfer Handels GmbH, Vienna, Austria, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore	A695
Federazione russa	Prodotto e venduto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, o prodotto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, e venduto dalla Uralkali Trading SA, Ginevra, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore	A520»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2006.

*Per la Commissione*  
Peter MANDELSON  
*Membro della Commissione*

---